

AVVISO: modifica delle soglie comunitarie per gli appalti pubblici di lavori, forniture e servizi

Si segnala che dal 1 gennaio 2012 saranno in vigore le nuove soglie comunitarie per gli appalti pubblici di lavori, forniture e servizi stabilite con il Regolamento (UE) n. 1251/2011 della Commissione del 30 novembre 2011

L'Articolo 28 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti) deve intendersi, quindi, così modificato:

Articolo 28: Importi delle soglie dei contratti pubblici di rilevanza comunitaria

1. Fatto salvo quanto previsto per gli appalti di forniture del Ministero della difesa dall'articolo 196, per i contratti pubblici di rilevanza comunitaria il valore stimato al netto dell'imposta sul valore aggiunto (i.v.a.) è pari o superiore alle soglie seguenti:

a) 130.000 euro, per gli appalti pubblici di forniture e di servizi diversi da quelli di cui alla lettera b.2), aggiudicati dalle amministrazioni aggiudicatrici che sono autorità governative centrali indicate nell'allegato IV;

b) 200.000 euro,

1. b.1) per gli appalti pubblici di forniture e di servizi aggiudicati da stazioni appaltanti diverse da quelle indicate nell'allegato IV al Codice dei contratti;

2. b.2) per gli appalti pubblici di servizi, aggiudicati da una qualsivoglia stazione appaltante, aventi per oggetto servizi della categoria 8 dell'allegato II A, servizi di telecomunicazioni della categoria 5 dell'allegato II A, le cui voci nel CPV corrispondono ai numeri di riferimento CPC 7524, 7525 e 7526, servizi elencati nell'allegato II B;

c) 5.000.000 euro per gli appalti di lavori pubblici e per le concessioni di lavori pubblici.

Articolo 196, comma 3: Disciplina speciale per gli appalti nel settore della difesa

(omissis)

3. Fatte salve le norme di cui all'articolo 28 comma 1, lettera a), e lettere b.2) e c), per gli appalti pubblici di forniture del Ministero della difesa di rilevanza comunitaria il valore stimato al netto dell'imposta sul valore aggiunto (i.v.a.) è pari o superiore alle soglie seguenti:

- 130.000 euro per gli appalti pubblici di forniture aggiudicati dal Ministero della difesa, aventi ad oggetto i prodotti menzionati nell'allegato V;

- 200.000 euro per gli appalti pubblici di forniture aggiudicati dal Ministero della difesa, aventi ad oggetto prodotti non menzionati nell'allegato V.

Articolo 215: Importi delle soglie dei contratti pubblici di rilevanza comunitaria nei settori speciali

1. Le norme della presente parte si applicano agli appalti che non sono esclusi in virtù delle eccezioni di cui agli articoli 17, 18, 19, 24, 25, 217 e 218 o secondo la procedura di cui all'articolo 219 e il cui valore stimato al netto dell'imposta sul valore aggiunto (i.v.a.) è pari o superiore alle soglie seguenti:

- 400.000 euro per quanto riguarda gli appalti di forniture e di servizi;
- 5.000.000 euro per quanto riguarda gli appalti di lavori.

Decreto legislativo. n. 208 del 15 novembre 2011 recante la disciplina dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture nei settori della difesa e sicurezza, in attuazione della direttiva 2009/81/CE.

Articolo 10: Importi delle soglie dei contratti di rilevanza comunitaria

1. Il presente decreto si applica ai contratti il cui valore stimato al netto dell'imposta sul valore aggiunto (i.v.a.) è pari o superiore alle soglie seguenti:

- 400.000 euro, per i contratti di forniture e di servizi;
- 5.000.000 euro per i contratti di lavori.

In sintesi:

Tipologia	Soglie precedenti (Regolamento CE n. 1177/2009)	Soglie applicate dal 1° Gennaio 2012
Lavori (settori ordinari e speciali)	4.845.000,00	5.000.000,00
Servizi e forniture (settori ordinari)	193.000,00	200.000,00
Servizi e forniture (amm.ni statali)	125.000,00	130.000,00
Servizi e forniture (settori speciali)	387.000,00	400.000,00
Lavori - Difesa (D.lgs n. 208/2011)	4.845.000,00	5.000.000,00
Servizi e forniture - Difesa (D.lgs n. 208/2011)	387.000,00	400.000,00